



Istituto di Istruzione Superiore **MARELLI-DUDOVICH**

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575

peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it

<http://www.marellidudovich.gov.it/>

Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122	
Istituto Professionale Industria e Artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica (apparati, impianti, servizi) Promozione Commerciale e pubblicitaria Produzioni Audiovisive	Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari Odontotecnico Istruzione e formazione professionale (IeF.P.) Operatore Elettrico/Elettronico/Meccanico
Sede via Oderzo, 3 - 20148 - Milano - tel. 02 3651 9076	
Istituto Professionale Industria e Artigianato Produzioni tessili e sartoriali	

PRESCRIZIONI RELATIVE AL LIMITE DELLE ASSENZE delle studentesse e degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore **Marelli - Dudovich**

ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7

Assenze

Anno Scolastico 2022/2023

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 22 febbraio 2018

Deliberate modifiche nel Collegio dei Docenti del 30 marzo 2021

Deliberate modifiche nel Collegio dei **Docenti del 29 settembre 2022**

Art. 1 – Definizione del monte ore annuo di riferimento

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni, previsto dal DPR n. 87/2010, è pari a **1056 ore** per le **tutte le classi**. Per ciascun anno scolastico, in base al calendario deliberato dal Consiglio di Istituto, tale orario può essere maggiorato.

Art. 2 – Calcolo della percentuale di assenze

Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, si deve considerare il monte ore annuale delle lezioni, che consiste **nell'orario complessivo di tutte le discipline**, comprese le eventuali ore di supplenza, e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In ciascun anno scolastico si deve definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la valutazione, DPR 22 giugno 2009 n. 122, per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Facendo riferimento all'orario annuale obbligatorio, **nell'ipotesi che non sia maggiorato**, per tutte le **classi** il limite delle assenze (escluse le deroghe) è pari a **264 ore** (25% di 1056).

Gli alunni che superano tale soglia, senza beneficiare di deroghe, **non sono ammessi agli scrutini finali e quindi ripeteranno l'anno**. Tutte le assenze devono comunque essere giustificate.

Sono computate come ore di assenza, anche se l'attività didattica sia stata svolta a distanza:

- le entrate posticipate,
- le uscite anticipate,
- le assenze per malattia,
- le assenze per motivi familiari,
- la non partecipazione a viaggi d'istruzione con mancata frequenza (in tal caso verranno considerate come ore di assenza quelle relative ai giorni di lezione che si sarebbero dovuti fare), visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, etc.);
- il mancato svolgimento dell'attività didattica in modalità asincrona.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, uscite didattiche, viaggi di istruzione, progetti didattici inseriti nel PTOF e /o approvati dai Consigli di Classe),
- la partecipazione ai PCTO;
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita organizzate dalla scuola,
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi,
- la partecipazione ad attività sportive debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Art. 3 – Orario annuale personalizzato

I limiti individuati nell'art. 2 sono indicativi perché, se necessario, sarà effettuato un conteggio

accurato prendendo in considerazione l'orario annuale personalizzato di ciascun alunno, considerando:

1. la situazione individuale riferita alla frequenza del tempo scuola;
2. la non frequenza, per scelta della famiglia, delle ore di insegnamento della religione cattolica o di attività alternative; nel qual caso, dal monte ore andranno detratte le ore, con conseguente rideterminazione individuale della percentuale di assenze;
3. che per gli alunni trasferiti, provenienti da altre scuole italiane, si effettuerà il cumulo delle assenze.

Art. 4 – Tipologie di assenze ammesse alla deroga

Le deroghe sono previste solo per casi eccezionali, certi e documentabili. Sono da ritenersi motivate e straordinarie, ai fini della deroga al limite di assenza, le assenze dovute ai seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, cure domiciliari per gravi patologie, etc.);
- assenze per motivi "sociali", su documentazione analitica rilasciata dai servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- terapie e/o cure programmate connesse a gravi problemi di salute che non possono essere effettuate al di fuori dell'orario scolastico;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla Comunità Scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità (ad esempio isolamento per essere risultati positivi al SARS-CoV-2 documentato tramite attestazione di isolamento rilasciata da ATS, non danno luogo a deroga eventuali casi di positività documentati con tampone casalingo e senza attestazione di isolamento di ATS);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- viaggi nel paese di origine al seguito della famiglia (per alunni di nazionalità non italiana) saranno opportunamente valutati in base ai casi specifici.

Le studentesse e gli studenti per poter usufruire delle eventuali deroghe dovranno produrre la richiesta per il tramite della segreteria didattica, secondo il modulo allegato, corredato dalla documentazione e da opportuni giustificativi, entro il termine delle attività didattiche.

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere *"a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa"*.

Art. 5 – Programmi - percorsi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in istruzione domiciliare, in ospedale o luoghi di cura ovvero in altre strutture, seguano percorsi formativi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o da questa condivisi, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ordinario.

Art. 6 – Compiti del Consiglio di Classe (solo docenti)

È compito del Consiglio di Classe (sola componente docente) verificare, nel rispetto dei criteri definiti dalle presenti Prescrizioni, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze

e se le assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dalle presenti prescrizioni, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Art. 7 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia

Lo studente e la rispettiva famiglia possono verificare costantemente, attraverso il Registro Elettronico, la situazione delle assenze e quindi sono in grado di appurare se le assenze registrate si approssimano al limite come indicato nell'art. 2, ovvero possono precludere il successo dell'anno scolastico.

Art. 8 – Disposizioni finali

Le presenti disposizioni sono valide fino a diversa delibera del Collegio Docenti e sono pubblicate sul sito dell'Istituto <http://www.marellidudovich.gov.it/>.